

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALENZA E  
L'ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL  
FUOCO VOLONTARI - DISTACCAMENTO DI SAN SALVATORE  
MONFERRATO PER LA COOPERAZIONE NELLA  
PREVENZIONE DEI RISCHI E NELLA GESTIONE DELLE  
EMERGENZE DURANTE LE MANIFESTAZIONI A RILEVANTE  
IMPATTO LOCALE.**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... nella sede del Comune  
di Valenza in Via Pellizzari n° 2

**TRA**

**IL COMUNE DI VALENZA**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL  
FUOCO VOLONTARI DISTACCAMENTO SAN SALVATORE  
MONFERRATO**

**PREMESSO**

che le norme fondamentali in materia di protezione civile sono:

- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni, che ha provveduto al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di protezione civile, da intendersi non solo come attività di soccorso e superamento dell'emergenza espletata successivamente al verificarsi dell'evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e

prevenzione dei rischi, formazione e informazione alla popolazione sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

- il D.lgs. 112/2008, che all'art. 108 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e che il Comune di Valenza intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica delle Associazioni del volontariato di protezione civile;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";

#### **CONSIDERATO**

che l'Associazione l'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari Distaccamento San Salvatore Monferrato:

- con nota acquisita al prot. n°8847 in data 23 aprile 2026 ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di Protezione Civile così come definite dall'art. 1 del D.lgs.1/2018;
- è iscritta al n. 48 nell'elenco territoriale regionale di protezione civile previsto dall'art. 35 del D.lgs. 1/2018 disciplinato dal D.P.G.R. 20 maggio 2008 n. 2127 "Approvazione dell'elenco regionale del volontariato di Protezione Civile";
- E' iscritta al n. 96030340069 del RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (CTS);

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – FINALITA’**

Le finalità della presente convenzione consistono nella collaborazione e nel supporto tecnico - operativo legato alla gestione dei rischi connessi allo svolgimento di manifestazioni cittadine ad elevato impatto locale.

I volontari dell’organizzazione saranno difatti impiegati in: fiere, eventi e manifestazioni pubbliche, sportive, istituzionali e non, di rilevante impatto locale, (anche in riferimento a: Legge del 12.7.2012 n. 100, Direttiva PCM 09.11.2012, art. 17 Regolamento Regionale del volontariato di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 23.07.2012 n. 5/R. Circolare presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - del 24.06.2016 n. 32320) specie se gli eventi possono comportare rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone o alla carenza od insufficienza delle eventuali vie di fuga.

L’associazione potrà fornire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il supporto organizzativo;
- l’informazione ai partecipanti.

su richiesta scritta del Comune di Valenza da inviare anche a mezzo e-mail all’Organizzazione almeno 7 (sette) gg. prima, o, in caso di urgenza, concordandolo per le vie brevi. L’Organizzazione potrà prestare attività di supporto secondo le direttive impartite dal Dirigente del Settore competente e/o dal Comando di Polizia Locale ivi compresa le attività di antincendio.

Ai sensi e per gli effetti della circolare 32320 del 24 giugno 2016 e normative precedentemente citate, non è consentito al volontariato di

protezione civile attuare alcun blocco della circolazione utilizzando i propri automezzi né, tanto meno, occuparsi di questioni relative alla sicurezza ed all'ordine pubblico, attività queste ultime, di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

## **ART. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI.**

Il Comune di Valenza s'impegna a fornire tutta la documentazione e ogni altra notizia necessaria alla completa realizzazione delle attività di cui all'art. 1.

L'Associazione s'impegna:

- a dotarsi dei volontari necessari e delle attrezzature adeguate per l'espletamento dei servizi e delle attività richieste dall'Amministrazione Comunale, per tutta la durata della Convenzione;
- ad assicurare l'uso diligente dei beni eventualmente assegnati dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento dei servizi/attività, da parte dei propri volontari e di terzi autorizzati;
- a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni che si dovessero arrecare a persone o cose a causa delle attività svolte dall'Associazione;
- a rispettare e informare la cittadinanza sulla normativa nazionale e i regolamenti in tema di Protezione Civile, sicurezza e prevenzione incendi;
- a collaborare con le altre associazioni impiegate negli eventi secondo quanto previsto nei Piani di Sicurezza e gestione delle emergenze e concordate con il Comune;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale modifica Statutaria del Gruppo;

- a presentare all'Amministrazione Comunale le relazioni semestrali sull'attività svolta, corredata dalle spese sostenute, con i modi previsti al successivo art. 4.

### **ART. 3 – DURATA**

La presente convenzione ha decorrenza di un anno a decorrere dalla stipula con possibilità di rinnovo anche con durata diversa.

### **ART. 4 – CONTRIBUTO ECONOMICO**

Il Comune di Valenza riconosce all'Associazione, a titolo di concorso nelle spese connesse allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1, un contributo economico forfettario pari ad € 850,00/annuo che verrà erogato in due soluzioni e così dettagliato:

- entro il mese di giugno 2026: € 450,00 a seguito di presentazione di relazione sullo stato di attuazione;
- entro il mese di aprile 2027: € 400,00 a seguito di relazione corredata di rendiconto economico delle spese sostenute a consuntivo.

### **ART. 5 – SERVIZI SUPPLEMENTARI**

Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di richiedere ulteriori servizi di collaborazione aggiuntivi a quelli previsti all'art. 1, a fronte della maggiorazione del contributo economico annuale, in misura da concordare tra le parti. Future integrazioni e addizioni verranno stipulate per iscritto e diverranno parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 6 - OSSERVANZA NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Tutte le spese dei volontari sono a completo carico dell'Associazione.

L'Associazione è altresì tenuta all'osservanza delle norme previste dal

D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 s.m.i., come modificato dall'art. 18 del DL 159/2025 (convertito in Legge n. 198/2025) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

Gli aspetti relativi a formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e quant'altro derivante dalla norma suddetta ricadranno sull'Associazione tenendo indenne il Comune da danni e contenziosi.

#### **ART. 7 – RISOLUZIONE**

La presente Convenzione potrà essere risolta a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e senza alcun indennizzo da parte di quest'ultima, in caso di:

- violazione delle norme che la disciplinano;
- sostanziale modifica dello Statuto dell'Associazione rispetto agli scopi ed all'oggetto sociale;
- valutazione negativa delle attività svolte.

Ove si verificano le condizioni precitate il Comune assegna, con lettera, un termine di giorni quindici per eventuali controdeduzioni e qualora determini di non accoglierle verrà revocata la Convenzione dandone comunicazione all'Associazione con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

La decadenza della presente convenzione comporterà la corresponsione della quota parte del contributo determinato in proporzione ai mesi in cui l'attività è stata resa senza che l'Organizzazione possa vantare alcun diritto.

## **ART. 8 - REVOCA**

La convenzione sottoscritta potrà essere sempre revocata, anche parzialmente, dal Comune con atto motivato e per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza diritto dell'Associazione ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso, a fronte di un preavviso minimo di 30 giorni, con facoltà da parte della stessa Associazione di presentare motivazioni a tali sopravvenute esigenze proponendo soluzioni alternative che siano in grado di contemperare tali esigenze preservandole.

## **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Valenza.

E' fatto obbligo all'Associazione di individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali all'atto di affidamento del servizio e di darne contestuale comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valenza (PEC: [comune@cert.comune.valenza.al.it](mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it)). Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dati (DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR, individuando un soggetto idoneo, raggiungibile ai seguenti recapiti: e-mail: [comune.valenza@gdpr.nelcomune.it](mailto:comune.valenza@gdpr.nelcomune.it); PEC: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it)

#### **ART. 10 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **ART. 11 - IMPOSTA DI BOLLO**

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs.117/2017, il presente atto è esente da imposta di bollo. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi relativi a altre imposte e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO**

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di condurre le proprie attività in rigorosa ottemperanza alle normative vigenti specifiche di settore, di ogni ordine e grado, nonché nel rispetto del proprio codice etico e del codice di comportamento comunale e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 nonché di ogni altra normativa anticorruzione, comunque, applicabile a ciascuna delle Parti.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto statuito nel presente articolo costituirà grave inadempimento della convenzione e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverla, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata a/r o Pec. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà la Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo o onere o spesa, comunque denominato, in cui essa

dovesse incorrere, anche per effetto di pretese di terzi, in conseguenza all'inadempimento.

### **ART. 13 - FORO COMPETENTE**

La convenzione sarà disciplinata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione o altrimenti cessazione d'efficacia della convenzione, o in qualsiasi modo relativa allo stesso, qualora non sia suscettibile di essere risolta amichevolmente, il Foro competente è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

### **ART. 14 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi della convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata(PEC):

Per l'Associazione\_Europea Vigili del Fuoco Volontari distaccamento San Salvatore Monferrato: \_\_\_\_\_

Per il Comune: [comune@cert.comune.valenza.al.it](mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it)

Letto, confermato, sottoscritto

per l'Associazione: Presidente, Sig. \_\_\_\_\_

*mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.*

*07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*

per il Comune: .....

*mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.*

*07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*

